

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 238/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla ricorrente venivano notificati gli avvisi di accertamento in oggetto a seguito di verifica dei funzionari del Comune effettuata per controllare l'esatta applicazione delle imposte in oggetto relativamente alle categorie d'uso e alle superfici.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

- 1) in primo luogo il comportamento fuorviante e incoerente del Comune di Milano che nonostante la collaborazione del contribuente emetteva gli avvisi di accertamento in oggetto. In ogni caso non sono stati allegati agli avvisi di accertamento le delibere e i regolamenti comunali non consentendo al contribuente di verificare le corrette applicazioni delle tariffe, integrando così la carenza di motivazione;
- 2) l'errata applicazione delle sanzioni e calcolo degli interessi; il Comune non può applicare per ogni anno la sanzione per omessa denuncia in quanto la denuncia delle occupazioni non è riproponibile ogni anno, in ogni caso deve applicarsi il cumulo giuridico.
- 3) Oltre a carenza di motivazione il Comune non ha correttamente applicato la data di inizio della occupazione ne ha tenuto conto che parte delle superfici consono tassabili in quanto lo smaltimento dei rifiuti speciali in essa prodotti è a carico del contribuente;
- 4) Trattandosi di attività di concessionaria di autovetture, la categoria applicabile sarà sull'intero complesso;
- 5) Le Superfici non appaiono correttamente calcolate in quanto la parte a parcheggi non deve essere tassata;
- 6) Il termine per accertare l'anno 2004 era scaduto alla data della notifica dell'accertamento relativo a tale anno;
- 7) Non vi è certezza in ordine alla legittimazione attiva del Funzionario del Comune responsabile per assenza della qualifica di dirigente.

Chiede quindi l'annullamento degli atti impugnati previa sospensione degli stessi, o in subordine, determinare l'esatto importo delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e sanzioni, con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 19/11/2010 si costituiva il comune di Milano contestando specificatamente, le eccezioni di parte ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio. Successivamente veniva notificata al contribuente cartella di pagamento con l'iscrizione a ruolo delle imposte accertate.

Nell'udienza del 1/12/2010 la Commissione rigettava la richiesta sospensiva relativamente alla cartella di pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente ai ricorsi riuniti la Commissione osserva quanto segue.

In merito alla mancata allegazione delle delibere e dei regolamenti comunali agli avvisi di accertamento notificati si osserva che trattasi di atti generali del Comune soggetti a pubblicità legale per cui la conoscibilità è presunta. Sono atti sui quali l'avviso di accertamento si basa, ma non sono elementi motivazionali degli stessi.

In merito alla indicazione di una errata data di inizio occupazione si rileva, dalla documentazione in atti, che gli avvisi di accertamento qui impugnati sono di due diverse categorie.

Un primo gruppo riguarda una omessa dichiarazione per l'unità immobiliare adibita ad officina e per l'area scoperta adibita a parcheggio, emessi per il recupero relativo alle precedenti cinque annualità e, quindi, a partire dal 1/1/2004, trattandosi di occupazioni mai dichiarate.

Il secondo gruppo riguarda una ipotesi di dichiarazione infedele per lo spazio destinato alla esposizione e alla vendita di autoveicoli con decorrenza dal bimestre successivo a quello denunciato dal contribuente, vale a dire dal 2° bimestre 2007.

In ordine alle superfici tassate, le stesse sono frutto di una verifica da parte del Comune delle planimetrie fornite dallo stesso ricorrente e di una successiva verifica in loco come da sopralluogo del 14/07/2009. Tale attività del Comune non appare contestata da parte ricorrente.

Come da precisazione del Comune non sono oggetto di accertamento parte delle superfici adibite ad officina ove è ravvisata la produzione di rifiuti speciali, gli spazi adibiti ad autolavaggio, le parti ospitanti attrezzature e materiali pericolosi; le eccezioni del ricorrente in proposito, pertanto, non possono essere accolte anche in considerazione del fatto che non produce documentazione atta a contrastare l'operato del Comune.

Allo stesso modo appaiono corrette le applicazioni delle categorie di occupazione adottate dal Comune.

In ordine al termine per accertare si osserva che l'inadempimento del contribuente non si sana da solo, ma permane nel tempo fintanto che non viene scoperta dal Comune la omissione o venga effettuata una denuncia, sia pure tardiva, dal contribuente. Ciò è avvenuto nel caso recuperando i cinque anni precedenti l'annualità in cui è stata contestata la violazione. In merito alla applicazione delle sanzioni, nel caso di omessa denuncia l'obbligo di presentazione della dichiarazione non si estingue dopo il primo anno di occupazione, ma permane negli anni successivi stratificando nel tempo una serie successiva di violazioni.

Per quanto riguarda la eccezione relativa alla applicazione delle sanzioni per le quali, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto applicarsi il cumulo giuridico, si rileva che tale istituto è applicabile nel caso di violazioni di carattere formale e, nel caso, non trattasi di violazione di carattere formale in quanto la omessa denuncia non consente al Comune di liquidare correttamente l'imposta dovuta se non ricorrendo ad accertamenti specifici.

Si rileva inoltre che la graduazione delle sanzioni è avvenuta sulla base di una successiva collaborazione del contribuente, dopo l'inizio della attività accertativi, che ha comunque fornito al Comune dati e notizie utili per procedere al recupero del tributo.

In ordine alla firma a stampa del funzionario responsabile del tributo, l'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 prevede la possibilità di sostituire la firma autografa con una indicazione a stampa del soggetto responsabile.

Per quanto sopra i ricorsi riuniti non possono essere accolti.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in favore del Comune di Milano in complessivi € 1.500,00.

PQM

La Commissione respinge i ricorsi e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00.